

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4102-A} —

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERENI, ASCANI, CIPRINI, GALGANO, GALLINELLA, GIULIETTI,
LAFFRANCO, VERINI**

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la
valorizzazione del *festival* Umbria Jazz

Presentata il 18 ottobre 2016

(Relatrice: **ASCANI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 4102 Sereni, recante modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del *festival* Umbria Jazz;

evidenziato che la proposta di legge in esame apporta novelle al comma 1 dell'articolo 2 (contributo straordinario) e al comma 2 dell'articolo 3 (copertura finanziaria) della legge 20 dicembre 2012, n. 238, finalizzate all'erogazione di un contributo annuale alla Fondazione di partecipazione Umbria Jazz a decorrere dal 2017;

rilevato che la legge 3 febbraio 2017, n. 17, recante modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Romaeuropa Festival, ha novellato il medesimo articolo 2 della legge n. 238 del 2012, prevedendo, invece, per la copertura finanziaria del provvedimento un comma autonomo, senza apportare modifiche all'articolo 3 della citata legge n. 238 del 2012;

rilevata l'opportunità che la Commissione di merito proceda al coordinamento tra il testo in esame e la legge 3 febbraio 2017, n. 17,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di procedere al coordinamento tra il testo in esame e la legge 3 febbraio 2017, n. 17.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4102, recante modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del *festival* Umbria Jazz;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, del quale si prevede la riduzione, in misura pari a un milione di euro annui a decorrere dal 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del presente provvedimento, reca le necessarie disponibilità;

le risorse del Fondo unico per lo spettacolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento sono da intendersi esclusivamente quelle di parte corrente, iscritte nella missione 21 – « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma 2 – « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », poiché le risorse di conto capitale allocate sul Fondo medesimo, iscritte nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo », a decorrere dal 2017, risultano interamente finalizzate al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di cui all'articolo 13 della legge n. 220 del 2016, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo;

le risorse di cui si prevede l'utilizzo sono effettivamente disponibili e la destinazione delle medesime alle finalità del presente provvedimento non è suscettibile di pregiudicare gli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

rilevato che:

le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 34 del 2011, previste a copertura degli oneri di cui alla presente proposta di legge, sono confluite nella dotazione complessiva del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, che è suscettibile di rimodulazione con legge di bilancio;

risulta pertanto necessario imputare la copertura dei predetti oneri direttamente alle risorse di parte corrente del citato Fondo unico per lo spettacolo, anziché all'autorizzazione di spesa di cui al menzionato articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 34 del 2011,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, le parole: « e della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival » sono sostituite dalle seguenti: « , della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival e della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz ».

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede

mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del *festival* Umbria Jazz

ART. 1.

1. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « nonché, a decorrere dal 2017, a favore della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz »;

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « a decorrere dal 2013 » sono inserite le seguenti: « e 5 milioni di euro a decorrere dal 2017 ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del *festival* Umbria Jazz

ART. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, le parole: « e della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival » sono sostituite dalle seguenti: « , della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival e della Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz" ».

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0052290